



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Città Metropolitana di Bari

Oggetto: modalità applicative dell'Imposta di Soggiorno.

CHI PAGA

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 del regolamento e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Polignano a Mare.

Sono definite **strutture ricettive** quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale

QUANTO SI PAGA

L'imposta è pari a €3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 5 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Alberghi dimora storica – residenza d'epoca; Alberghi centro benessere 5 stelle;

L'imposta è pari a €2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 4 e 3 stelle; Motels, Villaggi alberghi 4 e 3 stelle Residenze turistico-alberghiere 4 e 3 stelle, Alberghi centro benessere 4 e 3 stelle Villaggi turistici 4 e 3 stelle, albergo diffuso, Bed & breakfast, affittacamere, Residenze turistiche e residence, Case ed appartamenti per vacanza, Case per ferie;.

L'imposta è pari a €1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 2 e 1 stella Villaggi alberghi 2 e 1 stella Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Aree attrezzate per la sosta temporanea; agriturismi; campeggi, Villaggi turistici 2 e 1 stella complessi, residenziali immobiliari in multiproprietà, immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Polignano a Mare.

L'imposta si applica fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nel Comune di Polignano a Mare. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 6 giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento (ricevuta fiscale e/o fattura) dell'imposta presso le precedenti struttura.

Per i periodi dal 01 gennaio al 31 marzo e dal 01 novembre al 31 dicembre l'imposta è ridotta del 50% con arrotondamento per eccesso ai 50 centesimi.

COME SI INCASSA L'IMPOSTA

I soggetti passivi, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Polignano a Mare.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Polignano a Mare.

QUANDO E COME SI VERSA L'IMPOSTA AL COMUNE

Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento può essere effettuato:

- a. mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico) utilizzando seguente IBAN IT92S0542404297000000000376 (Banca Popolare di Bari) intestato a Comune di Polignano a Mare – Servizio Tesoreria;
- b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- c. mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.

Il versamento deve avere causale contenente le seguenti informazioni: codice fiscale/partita iva dell'azienda versante, dicitura ICS, il mese di riferimento del versamento, l'anno di riferimento (espresso in 4 cifre).

COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il gestore della struttura ricettiva dichiara, all'Ufficio Tributi del Comune di Polignano a Mare, entro il 10 di ogni mese, il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente, anche in assenza di ospiti. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. minori entro il quattordicesimo anno di età;

- b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà e/o lo scambio con altri soggetti proprietari per lo stesso periodo;
- d. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- e. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- f. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
- g. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
- h. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie situate in comuni limitrofi a Polignano a Mare. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero;
- i. gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Polignano a Mare; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Polignano o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso;
- j. i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 titolari di indennità di accompagnamento e soggetti titolari di indennità di accompagnamento che necessitano di intervento assistenziale permanente;
- k. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica (**Modello 1 e 2**) appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente

Nel caso previsto dal punto h), oltre alla dichiarazione di cui al punto precedente, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Per gli anziani ultraottantenni è prevista la riduzione del 50% con arrotondamento ai 50 centesimi.

COSA FARE SE L'OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE

Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno deve, nello stesso

momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (**Modello 4**).

Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**Modello 3**), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Polignano a Mare lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.polignano@anutel.it (si precisa che l'invio potrà essere effettuato esclusivamente da PEC), oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.

SANZIONI

Si riporta integralmente l'articolo 8 del Regolamento:

“Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 50 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

SERVIZI ON LINE

Il Comune, nel corso del 2018, provvederà a rendere disponibile un proprio portale web dal quale poter generare la dichiarazione mensile da sottoscrivere ed inviare all'Ente.